

## **CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO VAN LEEUWEN ITALIA SPA**

### **Articolo 1 - Definizioni**

- 1.1** Con "Van Leeuwen" si intende: Van Leeuwen Italia s.p.a., con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo Da Vinci n. 97 o una delle società del Gruppo indicata quale parte contraente nel Contratto.
- 1.2** Per "Società del Gruppo" si intende una persona giuridica appartenente al Gruppo Van Leeuwen.
- 1.3** Per "Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica o l'entità (collaborativa) che ha stipulato (o che è in trattativa per stipulare) con Van Leeuwen un Contratto relativo alla fornitura di servizi e/o merci o all'esecuzione di qualsiasi ulteriore prestazione.
- 1.4** Per "Parti" si intendono, congiuntamente, Van Leeuwen e il Fornitore.
- 1.5** Nelle presenti Condizioni, per "Contratto" si intende qualsiasi accordo concluso tra il Fornitore e Van Leeuwen per la fornitura di merci e/o la prestazione di servizi da parte del Fornitore.
- 1.6** Se nelle presenti Condizioni viene utilizzata l'espressione "per iscritto", con questa si intendono anche tutti i messaggi inviati via e-mail.
- 1.7** Per "Sito Web" si intende [www.vanleeuwen.com](http://www.vanleeuwen.com)

### **Articolo 2 - Applicabilità**

- 2.1** Le presenti Condizioni generali si applicano a tutte le trattative intraprese e ai Contratti stipulati da Van Leeuwen, per la fornitura di merci e/o servizi o per l'esecuzione di qualsiasi ulteriore prestazione in suo favore.
- 2.2** La notifica delle presenti Condizioni generali può essere effettuata sia allegandone copia ai preventivi, alle conferme di ordini o trasmettendole a mezzo e-mail, sia mediante pubblicazione sul Sito Web.
- 2.3** L'applicazione di eventuali Condizioni generali del Fornitore è esplicitamente esclusa.
- 2.4** Qualora una qualsiasi parte del Contratto e/o delle presenti Condizioni generali dovesse risultare nulla o annullabile, ciò non inciderà in alcun modo sulle restanti parti del Contratto e/o delle presenti Condizioni generali. Al posto delle disposizioni nulle o annullabili, si applicherà il contratto che sarebbe stato legalmente ammissibile e più simile al contratto che le Parti avrebbero stipulato qualora avessero individuato in tempo utile la disposizione nulla o annullabile.

### **Articolo 3 - Accordi**

- 3.1** Se il Fornitore ha presentato un'offerta scritta a Van Leeuwen, il Contratto si intenderà perfezionato tra le Parti quando Van Leeuwen accetterà l'offerta scritta del Fornitore tramite un ordine scritto.
- 3.2** Se il Fornitore non ha presentato un'offerta scritta, il Contratto si intenderà perfezionato tra le Parti nel momento in cui il Fornitore avrà accettato un ordine scritto da Van Leeuwen, entro 14 giorni dalla data dello stesso, e lo avrà comunicato a Van Leeuwen per iscritto entro tale termine oppure se e nel momento in cui il Fornitore darà inizio all'esecuzione del Contratto con l'approvazione di Van Leeuwen.
- 3.3** Van Leeuwen non sarà vincolato da alcun accordo raggiunto dal Fornitore o da terzi, con propri dipendenti o addetti privi dei poteri di rappresentanza attribuiti con le debite procure, fatta salva l'ipotesi in cui tali accordi siano confermati per iscritto dal comitato esecutivo di Van Leeuwen o dal suo rappresentante autorizzato.
- 3.4** Van Leeuwen non risponde di eventuali malintesi, errori, ritardi ovvero del mancato o inadeguato accordo circa le informazioni e le notifiche relative agli ordini, risultanti dall'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione tra Van Leeuwen e il Fornitore o tra Van Leeuwen e terzi, laddove queste si riferiscano al rapporto tra Van Leeuwen e il Fornitore, salvo in caso di dolo o colpa grave da parte di Van Leeuwen.
- 3.5** Qualora Van Leeuwen perfezioni un Contratto con due o più persone fisiche o giuridiche, ciascuna di queste sarà responsabile in solido per l'adempimento degli obblighi, nei confronti di Van Leeuwen, che sono loro imposti ai sensi di tale Contratto. Salvo diverso accordo, Van Leeuwen Buizen Group B.V. non è responsabile dei debiti delle Società del suo Gruppo, indicate quali parti contraenti nel Contratto.

#### **Articolo 4 - Modifiche al Contratto**

- 4.1** Van Leeuwen ha il diritto di apportare modifiche al Contratto che ha stipulato con il Fornitore, fino all'inizio dell'esecuzione del Contratto da parte di quest'ultimo.
- 4.2** In caso di un'eventuale modifica proposta da Van Leeuwen, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per iscritto a Van Leeuwen, l'accettazione della stessa entro cinque giorni di calendario, dopo che al Fornitore è stata o avrebbe potuto essere comunicata la modifica proposta, oppure di indicare condizioni più dettagliate in base alle quali il Fornitore accetterà la modifica; in caso contrario, si riterrà che il Fornitore la abbia accettata.
- 4.3** Qualora Van Leeuwen ritenga che tali ulteriori condizioni, suggerite dal Fornitore, non siano ragionevoli, data la natura e l'entità della modifica, la stessa avrà diritto ad annullare l'ordine con effetto immediato, tramite comunicazione scritta. L'annullamento, ai sensi del presente paragrafo, non darà alle Parti il diritto a un risarcimento delle eventuali perdite.
- 4.4** Van Leeuwen sarà vincolato da eventuali accordi o modifiche al Contratto o da eventuali accordi relativi a lavori supplementari, realizzati successivamente, solo se Van Leeuwen li ha esplicitamente accettati per iscritto.
- 4.5** Il Fornitore non potrà sostituire, in via temporanea o permanente, le persone fisiche e/o giuridiche incaricate della produzione e/o della fornitura di merci e/o dell'esecuzione di servizi, senza il previo consenso scritto di Van Leeuwen, salvo che ciò non sia stato concordato per iscritto nel Contratto. Van Leeuwen ha il diritto di porre condizioni a tale consenso. La sostituzione di qualsiasi persona fisica o giuridica, incaricata della prestazione dei servizi, non comporterà mai un aumento del corrispettivo concordato dalle Parti.
- 4.6** Se Van Leeuwen ha buoni motivi per ritenere opportuno che, per una corretta esecuzione, il Fornitore faccia completare l'ordine da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle che impiega a tale scopo, Van Leeuwen ne informerà il Fornitore, indicando le relative motivazioni. Il Fornitore provvederà quindi all'opportuna sostituzione.

#### **Articolo 5 - Prezzi**

- 5.1** Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il prezzo delle merci che il Fornitore dovrà fornire sarà un prezzo fisso, stabilito nel Contratto, per ogni articolo consegnato, moltiplicato per il numero di articoli dello stesso tipo, forniti a Van Leeuwen.
- 5.2** Salvo diverso accordo, tutti gli importi dovuti da Van Leeuwen saranno comprensivi dell'IVA e di tutti i costi di qualsivoglia natura che il Fornitore ha sostenuto o sosterrà in relazione all'esecuzione del Contratto; tra questi figureranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, le tasse di importazione ed esportazione, i dazi doganali e tutti gli ulteriori prelievi od oneri imposti o applicati in relazione alle merci e/o ai servizi, alla documentazione, all'imballaggio, al carico, al transito e al trasporto, inclusi i costi di trasporto, i costi di imballaggio, i costi di assicurazione, i canoni (inclusi eventuali canoni di licenza) e tutte le ulteriori spese da sostenere in relazione alla fornitura.
- 5.3** Qualora il Contratto non preveda accordi specifici in merito all'eventualità e, in tal caso, alle modalità di applicazione di modifiche tariffarie e di indicizzazione del prezzo, il Fornitore non potrà applicare alcuna modifica tariffaria o procedere all'indicizzazione del prezzo.

#### **Articolo 6 - Pagamento**

- 6.1** Il Fornitore invierà le fatture sia con modalità di fatturazione elettronica che in copia semplice per conoscenza a Van Leeuwen, agli indirizzi di fatturazione da questa indicati, e le fatture riporteranno la data e il numero del Contratto, l'importo dell'IVA e tutte le ulteriori informazioni richieste da Van Leeuwen.
- 6.2** Salvo diverso accordo, il pagamento dovrà essere effettuato con valuta in Euro.
- 6.3** Nelle fatture dovranno, altresì, essere indicate e descritte in modo specifico eventuali maggiorazioni del prezzo concordato nel Contratto, autorizzate per iscritto da Van Leeuwen.
- 6.4** I termini di pagamento, che verranno concordati di volta in volta, iniziano a decorrere dal ricevimento della fattura, ma non prima (i) del ricevimento delle merci, (ii) dell'omologazione/collaudato in caso di servizi e/o merci e/o (iii) della trasmissione della documentazione a Van Leeuwen in conformità al Contratto. Van Leeuwen si riserva il diritto di emettere la fattura per il pagamento solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione corretta, ivi inclusi, a solo titolo indicativo ma non esaustivo, i certificati. Il pagamento effettuato da Van Leeuwen non costituisce in alcun modo una rinuncia ad ogni domanda od azione relativa l'esecuzione del Contratto.

- 6.5 Se la fattura non è conforme ai requisiti, il Fornitore non potrà richiedere il pagamento degli interessi, nel caso in cui Van Leeuwen non paghi la fattura entro il termine di pagamento concordato tra le Parti.
- 6.6 Van Leeuwen avrà il diritto di sospendere il pagamento al Fornitore qualora quest'ultimo non adempia (*in toto*) agli obblighi previsti da un Contratto stipulato con Van Leeuwen.

#### **Articolo 7 – Pagamenti anticipati e Garanzie**

- 7.1 Qualora Van Leeuwen effettuasse un pagamento anticipato, nell'ambito di applicazione del Contratto per prestazioni non ancora eseguite, il Fornitore, immediatamente e a proprie spese, rilascerà una garanzia bancaria "a prima richiesta" pari al valore dell'importo da corrispondere. In tali casi, tutti i materiali, le materie prime e i prodotti semilavorati utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto o destinati a tale scopo, nonché tutte le merci (comprese quelle in corso di lavorazione), diventeranno di proprietà di Van Leeuwen al momento del pagamento anticipato oppure non appena il Fornitore riceverà tale pagamento anticipato. Laddove necessario, il Fornitore cede la proprietà di tutte le merci a Van Leeuwen, subordinatamente alla condizione risolutiva che Van Leeuwen provveda al pagamento anticipato. Il Fornitore ha l'obbligo di conservare le merci separatamente, di contrassegnarle chiaramente come proprietà di Van Leeuwen e, su richiesta, di rilasciare a Van Leeuwen una dichiarazione di proprietà delle stesse.
- 7.2 La garanzia bancaria di cui all'Articolo 7.1 dovrà essere rilasciata da un primario istituto bancario, preventivamente autorizzato da Van Leeuwen.

#### **Articolo 8 - Obblighi generali del Fornitore**

- 8.1 Il Fornitore garantisce che le prestazioni che devono essere eseguite dallo stesso o, per suo conto, da terzi, soddisferanno le condizioni, le specifiche e i disegni riportati nel Contratto o indicati più dettagliatamente da Van Leeuwen, e che tali prestazioni saranno eseguite in conformità al termine o al calendario concordato, esenti da difetti.
- 8.2 La prestazione deve essere eseguita entro il termine o secondo il calendario concordati, salvo il caso in cui si verifichino le circostanze specificate nell'Articolo 16. Salvo quanto diversamente convenuto esplicitamente dalle Parti, il termine/calendario concordati costituirà un termine ultimo ed essenziale, tanto che, qualora venga superato, il Fornitore sarà automaticamente costituito in mora senza necessità di un preavviso scritto.
- 8.3 Il Fornitore garantisce che agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle norme e alle disposizioni, alle linee guida e ai codici nazionali e internazionali, applicabili in relazione all'esecuzione del Contratto, incluse le leggi e i regolamenti vigenti, tra le quali, per quanto concerne il commercio internazionale, eventuali embarghi, restrizioni all'importazione e all'esportazione ed elenchi di sanzioni, nonché le leggi e i regolamenti in materia di lotta e prevenzione del lavoro minorile, della corruzione, della schiavitù, delle cattive condizioni di lavoro e del terrorismo.
- 8.4 Il Fornitore garantisce di essere titolare di tutti i diritti sulle merci, sui servizi o su parti degli stessi che sono necessari per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore dichiara di essere debitamente autorizzato a detenere e alienare le merci, di essere in possesso di tutte le licenze, dei permessi, delle dichiarazioni e dell'ulteriore documentazione che sono necessari nei paesi di origine, di transito o di destinazione per l'adempimento dei propri obblighi e comunicherà immediatamente a Van Leeuwen eventuali restrizioni previste dalla legge.

#### **Articolo 9 - Consegna e imballaggio delle merci**

- 9.1 Le merci oggetto di fornitura saranno consegnate secondo le modalità concordate tra le Parti, ovvero secondo modalità possibilmente indicate più in dettaglio da Van Leeuwen, e saranno almeno imballate, contrassegnate e/o messe in sicurezza, in maniera tale che arrivino a destinazione in buone condizioni, che possano essere adeguatamente identificate e scaricate a destinazione in modo sicuro e senza costi per Van Leeuwen.
- 9.2 Tutti i componenti dovranno essere marcati e imballati secondo istruzioni di Van Leeuwen e, se non esplicitamente indicato, i beni saranno imballati in modo idoneo per il trasporto previsto. Imballaggio e/o altra protezione, dovranno essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un'efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante lo stoccaggio/sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori per il periodo di tempo indicato nell'ordine e, comunque, non meno di 6 mesi in ambiente coperto. L'utilizzo di legno per imballaggio dovrà rispondere allo standard ISPM n. 15 – International Standards for Phytosanitary

Measures n. 15 o successivi.

- 9.3** Salvo diverso accordo scritto, le merci saranno consegnate DAP presso il sito di Van Leeuwen a Calderara di Reno (BO) in conformità agli Incoterms 2020. Van Leeuwen accetterà consegne parziali solo previa autorizzazione scritta.
- 9.4** Qualora, prima della consegna, Van Leeuwen chieda al Fornitore di recapitare le merci a un indirizzo diverso, il Fornitore soddisferà tale richiesta, senza nessun ulteriore addebito di costi o spese.
- 9.5** Al momento della consegna delle merci, il Fornitore consegnerà a Van Leeuwen (o a qualsiasi soggetto terzo nominato da Van Leeuwen) le licenze, i permessi, i documenti, le informazioni, le specifiche e le istruzioni pertinenti che sono necessari per il trasporto, l'utilizzo, la movimentazione, la lavorazione e lo stoccaggio sicuri e corretti delle merci, nonché tutti i regolari certificati. Eventuali documenti di modifica/revisione devono pervenire a Van Leeuwen entro e non oltre tre (3) settimane dalla consegna o dal montaggio delle merci.

#### **Articolo 10 - Termine di consegna delle merci**

- 10.1** La consegna avverrà entro il termine/calendario concordato nel Contratto.
- 10.2** Non appena il Fornitore sa o prevede di non riuscire a consegnare le merci o di non poterlo fare per tempo, ne informerà immediatamente Van Leeuwen per iscritto, indicando la causa delle circostanze che lo costringono ad agire in tal senso, nonché le misure necessarie per trovare una soluzione a eventuali problemi che ne conseguono e adotterà, altresì, tali misure a proprie spese. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 14, il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenti perdite subite da Van Leeuwen, salvo che non riesca a dimostrare che le circostanze in questione sono riconducibili a Van Leeuwen. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano i restanti diritti di Van Leeuwen.
- 10.3** Qualora Van Leeuwen comunichi in tempo utile al Fornitore di non riuscire, per qualsivoglia motivo, ad accettare il ricevimento delle merci alla data concordata e se le merci sono pronte per la spedizione, il Fornitore le conserverà e le metterà in sicurezza a proprie spese e adotterà tutte le opportune misure per evitare qualsiasi deterioramento della loro qualità fino alla consegna, per un periodo di almeno 3 mesi dalla data di effettiva messa a disposizione, senza addebitare alcun onere per Van Leeuwen. In tal caso Van Leeuwen non potrà essere considerato in mora.
- 10.4** Qualsiasi rinvio dell'accettazione, come specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, non darà mai diritto al Fornitore di richiedere un aumento del prezzo concordato e/o un risarcimento.

#### **Articolo 11 - Qualità, garanzia e omologazione**

- 11.1** Il Fornitore garantisce che le merci che deve consegnare e/o i servizi che deve fornire a Van Leeuwen coincidono con quanto stabilito nel Contratto (specifiche incluse) e che le merci oggetto di consegna hanno le caratteristiche concordate, sono prive di difetti, sono adatte all'uso cui sono destinate e sono conformi ai requisiti di legge e alle ulteriori disposizioni governative, nonché ai requisiti delle norme di sicurezza e di qualità applicabili nel settore, così come in vigore alla data di perfezionamento del Contratto.
- 11.2** In aggiunta al precedente paragrafo, qualora opportuno, saranno applicabili le disposizioni contenute nelle norme ISO, come in vigore alla data di perfezionamento del Contratto. Se e nella misura in cui le disposizioni relative alle norme di cui sopra sono applicabili, il Fornitore eseguirà il Contratto in conformità a tali disposizioni, nel quadro di una corretta salvaguardia e gestione della qualità.
- 11.3** Le omologazioni, le prove e/o i collaudi da parte di Van Leeuwen ovvero di persone o enti nominati da Van Leeuwen, potranno essere condotti prima, durante o dopo la consegna, a insindacabile giudizio di Van Leeuwen.
- 11.4** A tal fine, il Fornitore garantirà l'accesso ai siti in cui le merci sono prodotte o immagazzinate e collaborerà alle omologazioni, alle prove o ai collaudi del caso, fornendo a proprie spese la documentazione e le spiegazioni necessarie in tal senso.
- 11.5** Il Fornitore comunicherà a Van Leeuwen, se necessario in tempo utile e in anticipo, la data della possibile esecuzione di omologazioni, prove e/o collaudi. Il Fornitore è autorizzato a presenziare all'omologazione, alla prova e/o al collaudo.
- 11.6** Il Fornitore sarà responsabile dei costi delle omologazioni, delle prove e/o dei collaudi. Lo stesso vale in caso di ripetizione di ispezioni, omologazioni, prove o collaudi.
- 11.7** Le omologazioni, le prove e/o i collaudi non implicheranno alcuna accettazione della fornitura da parte di Van Leeuwen. Se le merci o i servizi verranno rifiutati al momento dell'omologazione, delle prove e/o dei collaudi, sia prima, durante o dopo la consegna, Van Leeuwen ne darà comunicazione scritta al Fornitore. Il termine per la contestazione dei vizi di cui all'articolo 1495 del Codice Civile non risulta applicabile (così come, ove pertinente, l'art. 1667 c.c. e 2226 c.c.). Van Leeuwen non può essere

ragionevolmente tenuta a ispezionare le merci consegnate singolarmente, ma può solo essere ragionevolmente tenuta a verificarne se, in fase di trasporto, le stesse hanno subito danni o vi siano differenze di quantità.

- 11.8** In casi urgenti e anche qualora si dovesse ragionevolmente prevedere che il Fornitore non possa o non voglia provvedere alla rettifica o alla sostituzione, anche tempestiva, Van Leeuwen avrà il diritto di procedere esso stesso alla riparazione o alla rettifica, a spese del Fornitore, ovvero di farle eseguire a terzi, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 14.
- 11.9** Il Fornitore riparerà o sostituirà immediatamente le merci o le parti di merci che non funzionano correttamente o che presentano vizi o difetti entro un termine di trentasei (36) mesi dalla data di accettazione o, se posteriore, entro un termine di ventiquattro (24) mesi dalla data di messa in funzione. Le merci o le parti rettificate o sostituite sono garantite per un ulteriore periodo di due anni dalla data di rettifica o sostituzione. Per quanto possibile, il Fornitore consentirà a Van Leeuwen di utilizzare tali merci fino a quando quest'ultimo non avrà ricevuto le merci sostitutive.
- 11.10** Van Leeuwen ha il diritto di rifiutare le merci o i servizi che vengono consegnati: (i) non alla data concordata, (ii) non nei numeri e/o nelle quantità concordate, (iii) in imballaggi inadeguati o danneggiati, (iv) con uno o più difetti, o (v) senza la documentazione di cui all'Articolo 9.5. Il Fornitore si assumerà la responsabilità finanziaria e il rischio relativo alla restituzione o al diverso stoccaggio delle merci, fatto salvo il diritto di Van Leeuwen di ottenere un risarcimento delle perdite e delle spese sostenute in seguito all'inadempimento del Fornitore ai propri obblighi.

## **Articolo 12 – Risoluzione e Recesso**

- 12.1** Il Fornitore può risolvere il Contratto nel corso del rapporto (solo) in caso di forza maggiore, come definita all'Articolo 16, e con un preavviso scritto a Van Leeuwen. Tale preavviso deve essere notificato il più rapidamente possibile, non appena la situazione di forza maggiore si manifesta.
- 12.2** Il Fornitore ha l'obbligo di limitare la perdita subita da Van Leeuwen, a seguito di tale risoluzione, o altrimenti di adottare tutte le misure adeguate per prevenirla.
- 12.3** Van Leeuwen ha il diritto di risolvere, in tutto o in parte, il Contratto, in qualsiasi momento (anche nel corso del rapporto), senza l'obbligo di versare alcun risarcimento. Se il Fornitore ha già sostenuto dei costi in virtù del Contratto prima della sua risoluzione, Van Leeuwen risarcirà tali costi nella misura in cui ciò sia ragionevole e nella misura in cui il Fornitore possa dimostrare la natura e l'entità dei costi e dell'eventuale spesa corrispondente che ha sostenuto, in un modo che sia soddisfacente per Van Leeuwen e presentando la relativa documentazione giustificativa. In tali circostanze, il Fornitore non avrà mai diritto al risarcimento del mancato guadagno.
- 12.4** Se il Contratto viene risolto nel corso del rapporto, il Fornitore ha comunque l'obbligo di rispettare la riservatezza di tutte le informazioni che gli vengono comunicate per tutta la durata dell'ordine, a titolo di estensione dell'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo 21.

## **Articolo 13 – Clausola Risolutiva Espressa**

- 13.1** Salvi gli altri casi di risoluzione, previsti dalle norme, nelle presenti condizioni generali di acquisto o nella conferma d'ordine, Van Leeuwen avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento da parte del Fornitore: (i) se il Fornitore chiede una moratoria sui pagamenti (o una misura analoga ai sensi della legge applicabile), (ii) se viene presentata, nei confronti del Fornitore, una domanda di fallimento ovvero qualsivoglia altra procedura concorsuale, in proprio o da parte di terzi, (o una misura analoga ai sensi della legge applicabile), (iii) se l'attività del Fornitore viene sottoposta a scioglimento o liquidazione, (iv) se viene imposto un pignoramento sui beni del Fornitore, (v) se si verifica una riduzione del patrimonio del Fornitore, che possa ridurre la garanzia per le proprie obbligazioni (quali, a solo titolo esemplificativo, l'affitto/cessione di azienda o di un ramo d'azienda), (vi) se il Fornitore o uno dei suoi dipendenti e rappresentanti offre o procura vantaggi a una persona che collabora all'attività di Van Leeuwen o a uno dei dipendenti o rappresentanti di quest'ultimo.
- 13.2** In caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, Van Leeuwen avrà il diritto di adottare tutte le misure che ritiene opportune e necessarie per la prosecuzione dell'ordine commesso al Fornitore, tra cui l'assunzione di terzi e il recupero dal Fornitore di tutte le perdite e le spese che ha sostenuto a tal fine.

## **Articolo 14 - Inadempimento**

- 14.1** In caso di inadempimento dei propri obblighi, oltre alle facoltà già attribuite dalla presenti Condizioni, il Fornitore diverrà immediatamente inadempiente, senza necessità di un avviso di inadempimento più dettagliato e Van Leeuwen avrà diritto:

- a risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454; o
- a esigere il sistematico rispetto del Contratto; e/o
- a esigere il pagamento delle perdite che ha subito e che può ancora subire.

**14.2** Il Fornitore si assumerà la responsabilità finanziaria dei costi di tutti i provvedimenti giudiziari e stragiudiziali, compresi i costi di riscossione e i costi di assistenza legale sostenuti per la non conformità e/o la violazione da parte del Fornitore, mentre quest'ultimo continua a essere inadempiente.

### **Articolo 15 - Penale**

**15.1** Fatto salvo quanto previsto nell'Articolo 14, in caso di inadempimento del Fornitore, a Van Leeuwen spetterà una penale pari al 10% del prezzo totale o massimo previsto dal Contratto, per un minimo di EUR 2.500,00 (duemilacinquecento/00) più IVA.

**15.2** La penale spetterà a Van Leeuwen senza pregiudizio di tutti gli ulteriori diritti o pretese, tra cui:

- il suo diritto di procedere all'annullamento dell'ordine;
- il suo diritto di esigere l'adempimento dell'obbligo concordato di consegnare la merce o di prestare i servizi; e
- il suo diritto di esigere il pagamento delle perdite che ha effettivamente subito e che può ancora subire.

**15.3** Van Leeuwen avrà diritto a detrarre la penale dai pagamenti che dovesse ancora effettuare, indipendentemente dal fatto che il credito (anche se vietato) sia stato ceduto o meno a terzi.

### **Articolo 16 - Forza maggiore**

**16.1** Il Fornitore avrà l'obbligo di informare Van Leeuwen del verificarsi di una situazione di forza maggiore, prevista dalla legge, il più rapidamente possibile e, comunque, entro sette giorni dal verificarsi della stessa. Van Leeuwen avrà, quindi, diritto di risolvere il Contratto, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 12 oppure, previa debita consultazione con il Fornitore, a concedere un termine massimo di 15 giorni lavorativi entro il quale le Parti sospenderanno l'adempimento degli obblighi concordati, in previsione della risoluzione della situazione di forza maggiore. Qualora, dopo la scadenza del termine concordato, il Fornitore non sia ancora in grado di adempiere ai propri obblighi o sia venuto meno ai propri obblighi sulla base delle presenti disposizioni, Van Leeuwen avrà diritto ad annullare l'ordine con effetto immediato, per iscritto e in via stragiudiziale, senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento.

**16.2** Il Fornitore può invocare il beneficio della forza maggiore solo se ne ha dato comunicazione a Van Leeuwen, per iscritto e indicando le motivazioni, il più rapidamente possibile e, comunque, entro sette giorni dall'inizio della situazione di forza maggiore.

**16.3** Il Fornitore non avrà diritto a invocare il beneficio della forza maggiore se le circostanze che hanno determinato la situazione di forza maggiore si verificano dopo che avrebbe dovuto portare a termine la sua prestazione.

**16.4** Tra le situazioni di "forza maggiore" non rientrano, in ogni caso, la scarsa disponibilità di personale adeguatamente qualificato, la malattia del personale, gli scioperi, gli scioperi bianchi, il ritardo nella consegna ovvero l'inadeguatezza o l'aumento dei prezzi dei materiali o delle materie prime ovvero i divieti di importazione, esportazione o transito. Analogamente, tra le situazioni di forza maggiore non figurano eventuali inadempimenti o non conformità di terzi assunti dal Fornitore e/o problemi di liquidità o solvibilità del Fornitore o di terzi eventualmente assunti dallo stesso.

### **Articolo 17 - Assicurazione**

**17.1** Il Fornitore garantisce di essere adeguatamente assicurato e di rimanere assicurato, a proprie spese e a proprio rischio, contro tutti i rischi pertinenti durante l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si fa carico delle spese e del rischio di danni ai materiali e alle attrezzature del Fornitore e dei suoi fornitori, sia presso il sito di Van Leeuwen sia altrove.

**17.2** Se richiesto da Van Leeuwen, il Fornitore consentirà immediatamente l'ispezione delle polizze e delle prove del pagamento dei premi. Il Fornitore non porrà fine ai contratti di assicurazione o alle condizioni in base alle quali sono stati stipulati, senza il previo consenso scritto di Van Leeuwen. In assenza di tale consenso, il Fornitore non potrà neanche modificare l'importo assicurato a svantaggio di Van Leeuwen.

**17.3** Il Fornitore cede in via anticipata tutte le richieste di rimborso assicurativo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, laddove si riferiscano a perdite di cui il Fornitore è responsabile nei confronti di Van Leeuwen, ai sensi del presente Contratto. I rimborsi assicurativi versati direttamente a Van Leeuwen dalle compagnie assicurative saranno detratti dal risarcimento dovuto dal Fornitore a Van Leeuwen per l'evento assicurato.

### **Articolo 18 - Licenze**

- 18.1** Il Fornitore garantisce a Van Leeuwen che otterrà in tempo utile e manterrà tutte le licenze, incluse quelle rilasciate dalle amministrazioni, che sono necessarie per il lavoro che il Fornitore deve svolgere e per le merci che deve consegnare. Il Fornitore garantisce a Van Leeuwen che gli articoli che gli fornisce, nell'ambito del Contratto, non sono vietati da legislazioni o normative applicabili.
- 18.2** Il Fornitore sarà finanziariamente responsabile di tutte le penali, le perdite ed esborsi simili derivanti da o conseguenti all'inadempimento degli obblighi indicati nel paragrafo 1 del presente Articolo e il Fornitore terrà completamente indenne Van Leeuwen da qualsiasi forma di responsabilità nei confronti di terzi in tal senso.
- 18.3** Il Fornitore sarà finanziariamente responsabile di tutte le conseguenze, risultanti dal mancato funzionamento delle attrezzature consegnate dal Fornitore o risultanti da lavori (preparatori) intrapresi dal Fornitore in modo improprio, tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo, l'acquisto di materie sussidiarie.

### **Articolo 19 - Diritti di proprietà intellettuale**

- 19.1** Salvo diverso accordo scritto, Van Leeuwen conserva i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale (propri o dei quali detiene la licenza), in relazione a qualsiasi esempio, calcolo, disegno, forma, modello, matrice, progetto, metodo di lavoro, parere e altro prodotto dell'intelletto che ha elaborato e diffuso. Tali diritti rimangono di proprietà di Van Leeuwen e non possono essere copiati, duplicati, mostrati a terzi o utilizzati altrimenti, senza il suo esplicito consenso.
- 19.2** Il Fornitore garantisce che la fornitura delle merci e/o l'utilizzo dei servizi, la vendita o l'applicazione degli stessi da parte di Van Leeuwen non costituiranno una violazione o un uso illecito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi e il Fornitore terrà indenne Van Leeuwen da qualsiasi rivendicazione di terzi che asseriscono una violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale.

### **Articolo 20 - Trasferimento di diritti e obblighi**

- 20.1** Il Fornitore non ha il diritto di far eseguire il Contratto a terzi o di trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto a terzi o di alienare o gravare tali diritti e obblighi (compresa la cessione del credito), salvo che non abbia ottenuto il previo consenso scritto di Van Leeuwen. Van Leeuwen ha il diritto di porre condizioni a tale consenso. Se Van Leeuwen dà il proprio consenso, il Fornitore rimane pienamente responsabile nei confronti di Van Leeuwen. Inoltre, il consenso si applica solo al caso per il quale è stato dato.

### **Articolo 21 - Riservatezza**

- 21.1** Il Fornitore si impegna a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni fornitegli nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (ivi incluse, a titolo indicativo ma non esaustivo, le specifiche di materiali, modelli, disegni, schemi, strutture e simili). Il Fornitore si impegna a utilizzare tali informazioni esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore non divulgherà tali informazioni a terzi, non le copierà se non nella misura necessaria per l'esecuzione del Contratto e non ne farà alcun uso commerciale.
- 21.2** Il Fornitore si assicurerà che tutti i suoi collaboratori adempiano all'obbligo di cui al precedente paragrafo.
- 21.3** Il Fornitore non rivelerà a terzi l'esistenza e/o la controprestazione/i risultati o l'esecuzione del Contratto senza il consenso scritto di Van Leeuwen, a pena di applicazione di una penale pari a €10.000,00 (diecimila/00) per ogni violazione e per ogni giorno durante il quale una violazione permane, con qualsiasi parte di un giorno che conta come un giorno intero; tale penale sarà effettivamente dovuta senza intervento giudiziario, avvertimento formale o avviso di inadempimento e non può essere compensata. La disposizione di cui sopra non pregiudica l'obbligo del Fornitore di astenersi dal porre in essere la condotta in questione o il suo obbligo di corrispondere il risarcimento.

### **Articolo 22 - Responsabilità**

- 22.1** Il Fornitore è responsabile di tutte le perdite subite da Van Leeuwen o da terzi a seguito di un inadempimento colposo del Fornitore ai propri obblighi, di qualsivoglia natura; sono incluse, a titolo indicativo ma non esaustivo, le penali che Van Leeuwen perde dai propri clienti se il Fornitore non adempie al Contratto o non lo fa in modo tempestivo o corretto.
- 22.2** Il Fornitore tiene indenne Van Leeuwen da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in base alla responsabilità di cui al precedente paragrafo, salvo in caso di dolo o colpa grave da parte di Van Leeuwen. Inoltre, su prima richiesta di Van Leeuwen, il Fornitore negozierà la liquidazione con tali terzi o intenterà contro tali richieste un'azione legale al posto di Van Leeuwen o in via congiunta con Van Leeuwen, a

discrezione di quest'ultimo.

**22.3** Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, i membri del personale e i dipendenti di Van Leeuwen si classificano come terzi.

#### **Articolo 23 - Indennizzo**

**23.1** Il Fornitore terrà completamente indenne Van Leeuwen da ogni forma di responsabilità nei confronti di terzi, che dovesse subire Van Leeuwen, in relazione alle merci consegnate o ai servizi prestati dal Fornitore, nella misura in cui tale responsabilità non sia a carico di Van Leeuwen ai sensi delle presenti Condizioni generali.

**23.2** Il Fornitore terrà, inoltre, completamente indenne Van Leeuwen da ogni forma di responsabilità nei confronti di terzi, che dovesse subire Van Leeuwen, in relazione a (eventuali) violazioni dei diritti (di proprietà) intellettuali di terzi, ivi incluse le rivendicazioni relative al know-how, alla concorrenza non autorizzata, ecc.

#### **Articolo 24 - Azioni legali, diritto applicabile e controversie**

**24.1** Tutti i rapporti giuridici tra le Parti sono disciplinati esclusivamente dal diritto italiano.

**24.2** Le disposizioni della Convenzione di Vienna sulla vendita e l'acquisto di merci non sono applicabili; né lo sono altre normative esistenti o future in materia di acquisto di beni mobili materiali, se il loro impatto può essere escluso dalle Parti.

**24.3** Qualsiasi controversia che insorga fra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei rapporti giuridici ai quali le presenti condizioni generali si applicano, sarà devoluta in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Milano.

**24.4** Nella caso in cui le presenti Condizioni generali di vendita e consegna fossero sono redatte anche in una lingua diversa dall'italiano, la versione italiana prevarrà sempre in caso di differenze tra le versioni.